

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO NECESSARI RELATIVAMENTE A N° 8 EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA (CIG 762422095F)

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 703 del 26/09/2018 e Determina di indizione n. 706 del 27/09/2018 questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di verifica della vulnerabilità sismica dei sotto indicati edifici scolastici di competenza provinciale e, nel caso di riscontrata adeguatezza degli edifici stessi, di progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento necessari.

Gli interventi sono stati finanziati in parte con Decreto Direttoriale n° 363 del 18/07/2018, allegato 4, del M.I.U.R. a seguito della partecipazione della Provincia di Pistoia al bando di cui al D.M. n. 8008 del 28/03/2018 dello stesso Ministero, finalizzato alla realizzazione di verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, ricadenti in zona sismica 1 e 2 e in parte con risorse proprie dell'ente derivanti da incentivi CONTO TERMICO 2.1”.

Di seguito si elencano gli edifici scolastici oggetto dei suddetti servizi e i relativi importi a base di gara:

<i>Istituto scolastico</i>	<i>base di gara</i>	<i>Oneri della sicurezza</i>	<i>inarcassa</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTALE</i>
FASE 1) ESPLETAMENTO VERIFICHE					
Istituto P.le “Pacinotti”	€ 39.018,91	€ 1.000,00	€ 1.600,76	€ 9.156,33	€ 50.776,00
Istituto P.le “L. Einaudi” – plesso vecchio	€ 24.836,22	€ 1.000,00	€ 1.033,45	€ 5.911,33	€ 32.781,00
Succ.le “Liceo Forteguerra” – P.zza san Francesco	€ 11.261,19	€ 1.000,00	€ 490,45	€ 2.805,36	€ 15.557,00
Ist.Omnicomprensivo San Marcello P.se	€ 6.358,92	€ 1.000,00	€ 294,36	€ 1.683,72	€ 9.337,00
I.P.A. “Barone de' Franceschi” – convitto	€ 14.520,17	€ 1.000,00	€ 620,81	€ 3.551,02	€ 19.692,00
I.T.T.S. “S. Fedi”	€ 79.910,31	€ 1.000,00	€ 3.236,41	€ 18.512,28	€ 102.659,00
Liceo Classico “Forteguerra” – sede	€ 49.481,56	€ 1.000,00	€ 2.019,26	€ 11.550,18	€ 64.051,00
Ex I.T.G. “E. Fermi”	€ 45.920,71	€ 1.000,00	€ 1.876,83	€ 10.735,46	€ 59.533,00
TOTALE FASE 1)	€ 271.307,99	€ 8.000,00	€ 11.172,33	€ 63.905,68	€ 354.386,00
FASE 2) ESPLETAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA					
Istituto P.le “Pacinotti”	€ 86.019,87		€ 3.440,79	€ 19.681,34	€ 109.142,00
Istituto P.le “L. Einaudi” – plesso vecchio	€ 34.488,49		€ 1.379,54	€ 7.890,97	€ 43.759,00
Succ.le “Liceo Forteguerra” – P.zza san Francesco	€ 18.245,59		€ 729,82	€ 4.174,59	€ 23.150,00
Ist.Omnicomprensivo San Marcello P.se	€ 12.477,14		€ 499,09	€ 2.854,77	€ 15.831,00
I.P.A. “Barone de' Franceschi” – convitto	€ 35.621,06		€ 1.424,84	€ 8.150,10	€ 45.196,00
I.T.T.S. “S. Fedi”	€ 144.921,18		€ 5.796,85	€ 33.157,97	€ 183.876,00
Liceo Classico “Forteguerra” – sede	€ 63.371,69		€ 2.534,87	€ 14.499,44	€ 80.406,00
TOTALE FASE 2)	€ 395.145,02		€ 15.805,80	€ 90.409,18	€ 501.360,00
TOTALE GENERALE	€ 666.453,01		€ 26.978,13	€ 154.314,86	€ 855.746,00

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria”.

Luogo di esecuzione Pistoia e provincia Codice NUTS ITI13

CIG 762422095F

CUP: **H58E18000110001** Ist. “Pacinotti”;

H58E18000060001 Ist. “Einaudi” plesso vecchio;

H58E18000030001 Liceo “Forteguerra” - succursale Piazza Mazzini;

H18E18000040001 Ist. Omnicomprensivo San Marcello P.se;
H58E18000120001 Ist. “Barone de Franceschi” - convitto;
H58E18000010001 I.T.T.S. “S. Fedi”;
H58E18000110001 Liceo “Forteguerra” - sede;
H58E18000000001 ex I.T.G. “Fermi”;

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è *il Dott. Agr. Renato Ferretti*.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando GUUE;
2. Bando GURI;
3. Disciplinare di gara;
4. Capitolato d'appalto e tabella indicante i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione;
5. DUVRI;
6. Schema di contratto;
7. Domanda di partecipazione;
8. Dichiarazioni integrative;
9. Patto di integrità approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n. 146 del 10/06/2016;
10. Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Pistoia

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.provincia.pistoia.it/gare>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo provincia.pistoia@postacert.toscana.it, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet <http://www.provincia.pistoia.it/gara/2018/09/procedura-aperta-laffidamento-del-servizio-di-verifica-di-vulnerabilita-sismica-e>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto per le seguenti motivazioni diffusamente esplicitate nella Determinazione a contrarre:

- complessità delle prestazioni richieste in termini sia qualitativi che quantitativi ulteriormente accresciuta dalla ristretta tempistica dettata sia dal Bando MIUR, che fissa al 31/10/2018 il termine ultimo per l'affidamento delle verifiche di vulnerabilità sismica che dal Decreto Milleproroghe che ha fissato al 31/12/2018 il termine ultimo per il completamento delle verifiche stesse;
- inoltre sussiste la necessità per l'Ente di poter concorrere con profitto allo scorrimento della graduatoria dei Mutui BEI per l'ottenimento dei finanziamenti dei lavori di adeguamento, essendo il fine ultimo dell'Ente l'effettiva realizzazione della messa in sicurezza degli edifici in zona sismica nel più breve tempo possibile.

Pertanto, vista la ristrettissima tempistica per l'aggiudicazione, si procede ad un affidamento unico, suddiviso in due fasi (FASE a1 - *Verifiche Vulnerabilità* e FASE a2 - *Progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione*).

Condizione risolutiva

L'affidamento della FASE a2 è sottoposto, relativamente a ciascun edificio, alla seguente condizione risolutiva, che potrebbe verificarsi a espletamento della FASE a1 (risultanze delle verifiche):

“L'affidamento di risolverà automaticamente laddove all'esito della verifica emerga un indice di rischio pari o superiore allo 0,8 e/o l'Ente decida di procedere ad una nuova costruzione piuttosto che ad un intervento di adeguamento antisismico in quanto non ritenuto conveniente”

Pertanto, nel caso del verificarsi totale o parziale della suddetta condizione risolutiva, l'avvenuto affidamento dell'incarico relativo all'attività di progettazione (FASE a2) per gli edifici per i quali dovesse verificarsi la condizione suddetta stessa, verrà a decadere senza che l'aggiudicatario possa accampare alcun diritto o pretesa.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>Espletamento verifiche vulnerabilità sismica</i>	71356000-8	€ 279.307,99
<i>Espletamento progettazione esecutiva</i>	71356000-8	€ 395.145,02
Importo totale		€ 674.453,01
Importo a base di gara al netto di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 8.000,00		€ 666.453,01

Gli importi sopra indicati sono al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*” (in seguito: d.m. 17.6.2016).

Tutte le prestazioni oggetto di affidamento costituiscono prestazione principale.

La spesa relativa all'affidamento dell'appalto che, inclusa IVA e oneri previdenziali e assistenziali (INARCASSA) ammonta a € 855.746,00 è finanziata come segue:

- per € 796.213,00 con finanziamento M.I.U.R. (Decreto Direttoriale n° 363 del 18/07/2018, Allegato 4);
- per € 59.533,00 relativi alla Verifica della vulnerabilità per l'edificio ex I.T.G. Fermi di Pistoia con risorse proprie derivanti da incentivi "CONTO TERMICO 2.1" ;

e, come da tempistica imposta sia dal Bando MIUR che da Capitolato, sarà esigibile come di seguito descritto:

- per una spesa di € 294.853,00 (nonchè la correlata entrata) inerente la FASE 1) ESPLETAMENTO VERIFICHE nell'anno 2018;
- per una spesa di € 501.360,00 (nonchè la correlata entrata) inerente la FASE 2) ESPLETAMENTO PROGETTAZIONE nell'anno 2019.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 del Codice.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA

L'esecuzione delle prestazioni previste in appalto, sono condizionate ai tempi sopra indicati imposti dalle linee guida del bando MIUR vulnerabilità sismica, e dal Decreto Milleproroghe. Conseguentemente si stabiliscono i seguenti tempi di esecuzione dell'incarico:

- Verifiche ed indagini sismiche= **durata massima di 60 giorni** naturali e consecutivi (e comunque non oltre il 31/12/2018) con decorrenza dalla data di consegna del servizio, mediante verbale di consegna, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto;
- Progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico conseguenti alle verifiche di cui sopra= **durata massima di 45 giorni** naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di formale comunicazione del RUP attestante il mancato avveramento della condizione risolutiva.

La Stazione appaltante si riserva di affidare direttamente l'incarico di *direzione lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione* al progettista ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice in quanto si ritiene che lo stesso soggetto sia già in possesso di una approfondita conoscenza delle strutture analizzate che consenta una prestazione più efficace e tempestiva nella soluzione di ogni eventuale problematica.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b)** (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il/i professionista/i che espleta/espletano l'incarico oggetto dell'appalto

- c) Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il geologo che redige la relazione geologica

- d)** I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 4, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- e) **fatturato globale per servizi tecnici di architettura e/o ingegneria**, espletati a scelta del concorrente nei migliori tre esercizi nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando per un importo minimo pari ad 1,5 (unovirgolacinque) l'importo stimato delle prestazioni (**€ 1.011.679,52**).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante :

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

f) **L'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di incarichi professionali aventi ad oggetto:**

- **servizi professionali di valutazione del livello di adeguatezza sismica di edifici/strutture in zona sismica**, per un importo minimo complessivo pari all'importo a base d'asta delle prestazioni di cui alla Fase 1) del presente incarico (**€ 279.307,99**);
- **servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3, lettera vvvv) del D.Lgs. 50/2016 su edifici/strutture in zona sismica, per interventi di progettazione di adeguamento/miglioramento sismico**, per un importo minimo complessivo pari all'importo a base d'asta delle prestazioni di cui alla Fase 2) del presente incarico (**€ 395.145,02**);

La comprova del requisito che non possa essere fornita attraverso la documentazione sopra indicata potrà essere fornita mediante la produzione di copia conforme delle fatture relative alle specifiche prestazioni.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Tali requisiti sono richiesti a garanzia dell'affidabilità economica dei concorrenti in relazione all'entità delle prestazioni poste in gara.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

g) struttura operativa

La struttura operativa, deve obbligatoriamente essere costituita almeno dalle seguenti figure professionali:

- a) n. 1 professionista Coordinatore scientifico;**
- b) n. 8 professionista Responsabile strutturale, della calcolozione delle strutture;**
- c) n. 1 professionista, geologo, Coordinatore delle attività di rilievo ed analisi del suolo (geognostiche);**
- d) n. 8 professionista Responsabile della fase dell'esecuzione delle campagne di saggi, prove e indagini diagnostiche sulle strutture;**
- e) n. 8 collaboratori (uno per ogni edificio).**

- *per le figure di cui alle lettere a), b) e d):* professionista in possesso di Laurea in architettura/ingegneria civile iscritto nel rispettivo albo professionale da almeno 10 anni, ossia Albo degli Architetti sezione A (settore architettura e settore conservazione dei beni architettonici e ambientali) ed Albo degli Ingegneri - Sezione A (Settore ingegneria civile e ambientale) con adeguata e comprovata competenza nel ruolo da ricoprire, nominativamente indicato in sede di offerta;

- *per la figura professionale di cui alla lettera c):* professionista in possesso di Laurea in scienze geologiche iscritto al relativo albo professionale per le attività di rilievo e analisi del suolo da almeno 10 anni;

- *per le figure professionali di cui alla lettera e):* requisito minimo del possesso del diploma di istruzione secondaria o di laurea triennale in ambito tecnico e iscrizione ai relativi albi professionali.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. c**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. d** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. e** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di cui al **punto 7.3 lett. g** relativo alla composizione minima del gruppo di lavoro e dei titoli di studio/professionali dei componenti del gruppo deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. c**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. d** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.2.

Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 7.3 lett. g**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 5.426,16 pari al 2% , , dell'importo posto a base di gara esclusi gli importi relativi alle attività di progettazione, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria provinciale sul conto corrente bancario di seguito indicato:

Codice IBAN bancario (Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia)

IT 28 T 06260 13800 000980001C01

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*".
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante fornito su supporto informatico;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005) fornito su supporto informatico .

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00. alle ore 14,00 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 17,00 nei giorni di martedì e sabato presso l'ufficio Protocollo della stazione appaltante, sito in piazza San Leone 1, piano terra.

Il plico deve pervenire **entro le ore 12,00 del giorno 16/10/2018, esclusivamente all'indirizzo sopra indicato.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni]* e riportare la dicitura: **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO NECESSARI RELATIVAMENTE A N° 8 EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA (CIG 762422095F)**

Scadenza offerte:16/10/2018 Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo

possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e le dichiarazioni integrative, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Le dichiarazioni contenute Domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni integrative potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet: <http://www.provincia.pistoia.it/gara/2018/09/procedura-aperta-laffidamento-del-servizio-di-verifica-di-vulnerabilita-sismica-e>

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE cartaceo, il DGUE elettronico su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

15.1

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico e in formato editabile, al seguente indirizzo: <http://www.provincia.pistoia.it/gara/2018/09/procedura-aperta-laffidamento-del-servizio-di-verifica-di-vulnerabilita-sismica-e> , secondo quanto di seguito indicato.

Nella busta contenente la documentazione amministrativa dovranno essere contenuti sia il DGUE cartaceo firmato in originale e sia il DGUE elettronico firmato digitalmente.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore nei termini indicati al punto 15.3.1;
- 3) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;

i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto **7.1 lett. c**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **7.1 lett. d**: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;
5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
7. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n. 146 del 10/06/2016 (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante *adottato con delibera di Giunta provinciale n. 187/2013 e approvato in via definitiva con delibera di Giunta provinciale n. 196/2013 reperibile al seguente indirizzo <http://www.provincia.pistoia.it/gara/2018/09/procedura-aperta-laffidamento-del-servizio-di-verifica-di-vulnerabilita-sismica-e>* si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della

presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 13;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 13;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 7** (patto d'integrità); **n. 8** (codice di comportamento); **n. 9** (operatori non residenti); **n. 12** (privacy) e, ove pertinente, **n. 13** (concordato preventivo).

La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 7** (patto di integrità); **n. 8** (codice di comportamento); **n. 9** (operatori non residenti); **n. 12** (privacy) e, ove pertinente, **n. 13** (concordato preventivo);

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento ai nn. 1) integrazioni al DGUE, 2) elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

14. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
15. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.
16. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE del subappaltatore;
17. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC € 70,00;
18. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

19. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

[Nel caso studi associati]

20. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto **15.1**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale

mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a e b, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati.

a) Con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell'offerta» :

- il concorrente dovrà presentare documentazione relativa a n. di 3 (tre) servizi svolti, relativi a verifiche di vulnerabilità sismica e alla relativa progettazione di interventi strutturali antisismici, di miglioramento/adequamento sismico, di edifici ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. Tale documentazione, per ciascun servizio, dovrà essere costituita da un massimo di n. 4 schede se si utilizza il formato A4 (solo fronte) oppure da un massimo di n. 3 schede se si utilizza il formato A3 (solo fronte), contenente gli elementi utili per la valutazione.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

I servizi devono evidenziare le seguenti caratteristiche:

- la tipologia di incarico svolto

- le caratteristiche delle opere oggetto dei servizi illustrati con particolare riferimento alla consistenza degli edifici, alla Zona sismica di appartenenza, all'appartenenza alla categoria delle opere strategiche, alla complessità strutturale.

b) Con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell'offerta»:

- il concorrente dovrà presentare una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, da produrre su non più di 20 pagine formato A4), interlinea singola, carattere Arial 11, con la descrizione di:

1. metodologie e accorgimenti tesi alla riduzione/eliminazione delle interferenze con le attività che si svolgono negli immobili oggetto di verifica;

2. organizzazione del gruppo di lavoro descritta attraverso la redazione di uno schema indicante:

a) l'organigramma del gruppo di lavoro (con riferimento alle figure professionali e loro collaboratori) adibito alle diverse fasi attuative delle prestazioni.

b) i professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (libero professionista, anche in associazione, socio, amministratore, direttore tecnico, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe, della formazione (titoli di studio, titoli di specializzazione ecc.), e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali.

Per le figure di cui alla lettera b) il concorrente può allegare i relativi curricula, che non saranno oggetto di valutazione, ma avranno una funzione esplicativa di quanto richiesto alla medesima lettera b). Resta fermo che il concorrente deve proporre nell'offerta tecnica almeno la struttura operativa minima descritta all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto con l'indicazione puntuale all'interno dell'offerta tecnica dei soggetti che assumono i ruoli ivi indicati riportando tutte le informazioni già illustrate alla lettera b).

3. modalità di esecuzione del servizio, con riferimento alle risorse strumentali, mediante la descrizione degli strumenti che verranno utilizzati nell'espletamento dell'incarico tenendo conto delle caratteristiche specifiche del servizio (es. software di calcolo utilizzati modellazione strutturale e geotecnica, laser scan 3D, ecc ...).

4. proposte migliorative, che il concorrente può offrire ad implementazione della documentazione tecnica a corredo della prestazione richiesta e che verranno valutate in base al punteggio di cui alla tabella di seguito riportata, per un sub peso massimo di 15.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA TEMPO - OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta tempo - Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**:

- a) il concorrente dovrà indicare il ribasso temporale offerto, espresso in percentuale, rispetto al tempo massimo (60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di affidamento per la FASE 1) previsto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di detta fase dell'affidamento, in misura comunque non superiore al 10%.

L'offerta tempo dovrà essere predisposta preferibilmente secondo il modello elaborato dalla Stazione appaltante e pubblicato sul profilo committente fra la documentazione di gara.

Verranno prese in considerazione fino a n.2 cifre decimali. Per le percentuali di ribasso che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

- b) l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello elaborato dalla stazione appaltante e pubblicato sul profilo committente fra la documentazione di gara sul quale dovrà essere indicato il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente sull'importo totale a base di gara e sugli importi unitari relativi ad ogni Fase e ad ogni Istituto scolastico risultante dalla tabella riportata a pagina 2 del presente disciplinare, al paragrafo 1.PREMESSE

Gli importi base di gara sono al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA. Verranno prese in considerazione fino a n.2 cifre decimali. Per le percentuali di ribasso che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

L'offerta tempo e l'offerta economica devono essere sottoscritte con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte plurime o che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	10
<i>[Facoltativo]</i> Offerta tempo	5
TOTALE	100

18.1 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TEMPO E DELL'OFFERTA ECONOMICA

RIEPILOGO CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PESI/PUNTEGGI

CRITERI DI VALUTAZIONE				Sub-Peso	Peso criterio	Peso elemento
Elementi di natura qualitativa	A <u>Professionalità e adeguatezza dell'offerta</u>	A.1	Tipologia incarico svolto (verifica vulnerabilità, progettista, collaudatore)	20	40	85
		A.2	Caratteristiche delle opere oggetto dei servizi illustrati	20		
	B <u>Caratteristiche metodologiche dell'offerta</u>	B.1	Metodologie e accorgimenti tesi alla riduzione/eliminazione delle interferenze con le attività esistenti negli edifici oggetto di verifica	10	45	
		B.2	Profili di carattere organizzativo-funzionale con riferimento all'organizzazione del gruppo di lavoro dedicato all'espletamento del servizio	10		
		B.3	Profili di carattere organizzativo-funzionale con riferimento alle risorse strumentali messe a disposizione nell'esecuzione dell'appalto	10		
		B.4	Proposte migliorative	15		
	Elementi di natura quantitativa	C		Offerta tempo		
D			Offerta economica		10	
Totale						100

METODO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA -CRITERI MOTIVAZIONALI

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida A.N.AC. n. 2 di attuazione del Codice, secondo la seguente formula:

$$P_i = \sum_n (W_i * V_{ai})$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

\sum_n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

I coefficienti $V(a)$ sono determinati:

A) Professionalità e adeguatezza dell'offerta (peso ponderale 40)

Sub Criterio - A.1 Tipologia incarico svolto (verifica vulnerabilità, progettista, collaudatore) -sub peso 20

Il coefficiente relativo al sub-criterio A.1) attribuito a ciascuna offerta sarà pari alla media dei coefficienti ottenuti dal concorrente per ciascuno dei 3 servizi presentati e attribuiti secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Tipo incarico	Coefficiente
---------------	--------------

Verifica vulnerabilità sismica	1,00
Progetto esecutivo adeguamento strutture	0,90
Progetto esecutivo miglioramento strutture	0,70
Progetto definitivo adeguamento strutture	0,40
Progetto definitivo miglioramento strutture	0,20

A gli incarichi non rientranti nella casistica sopraesposta sarà attribuito un punteggio pari a 0.

Stante la non cumulabilità degli incarichi svolti, in caso in un servizio siano stati svolti più ruoli, verrà preso in considerazione quello di maggior peso.

I punteggi riportati dai concorrenti al termine delle operazioni sopra descritte saranno riparametrati attribuendo coefficiente 1 al punteggio più alto e proporzionando ad esso gli altri.

Sub Criterio- A.2 Caratteristiche delle opere oggetto dei servizi illustrati -sub peso 20

Saranno oggetto di valutazione le seguenti caratteristiche delle opere:

- la **consistenza** degli edifici, espressa in termini di volume vuoto per pieno al netto delle fondazioni;
- la **zona sismica** di appartenenza (riferita a quella utilizzata nella calcolazione);
- l'appartenenza alla categoria delle opere strategiche ai sensi della OPCM 3274/2003;
- la **complessità** strutturale.

Per la valutazione delle caratteristiche delle opere sarà applicata la tabella di seguito esposta. Questa tabella sarà applicata sui tre servizi presentati dai singoli concorrenti e il coefficiente attribuito al sub-criterio A.2 sarà costituito dalla media dei tre valori "Y" calcolati con la seguente formula:

$$Y = V * Z * S * C$$

Tabella calcolo coefficiente "Y":

Coefficiente "V" relativo alla consistenza		Coefficiente "Z" relativo alla sismica		Coefficiente "S" relativo al tipo di opera			
Strutture relative a edifici	Consistenza (1)	V (2)	Zona sismica	Z (3)	S (4)		
		Vvpp < 2000 mc	0,375	Z=1	1,00	Opera strategica	SI
	2000 <= Vvpp < 6000 mc	0,500	Z=2	0,90	NO		0,90
	6000 <= Vvpp < 10000 mc	0,750	Z=3	0,80	Coefficiente "C" relativo alla complessità		
	10000 <= Vvpp < 20000 mc	0,875	Z=4	0,50			C (5)
	20000 mc <= Vvpp	1,000			Struttura molto complessa		1,00
Strutture relative a opere d'arte strutturali	In ogni caso	0,250			Struttura complessa		0,80
					Struttura semplice		0,60
					Struttura molto semplice		0,40

Dove:

- (1) Vvpp (volume vuoto per pieno) relativo alla struttura degli edifici al netto delle fondazioni, espresso in mc, arrotondato per difetto alle centinaia.
- (2) il coefficiente "V" dipende dalla consistenza degli edifici e assume il valore V=0,250 per le opere infrastrutturali di qualsiasi dimensione esse siano.
- (3) il coefficiente "Z" dipende dalla zona sismica utilizzata per la progettazione della struttura dell'opera.

(4) il coefficiente "S" valuta se nell'espletamento dell'incarico l'opera è stata considerata appartenere alla categoria delle opere strategiche aumentando così la complessità del servizio svolto.

(5) il coefficiente "C" valuta la complessità dell'incarico (a titolo esemplificativo un capannone industriale monopiano verrà considerata struttura molto semplice; un edificio multipiano con strutture miste muratura -c.a. -acciaio verrà considerata struttura molto complessa). Il Coefficiente "C" risulterà dalla media dei punteggi attribuiti per la complessità dell'opera da ciascun commissario.

A gli incarichi non rientranti nella casistica sopraesposta sarà attribuito un punteggio pari a 0.

I punteggi riportati dai concorrenti al termine delle operazioni sopra descritte saranno riparametrati attribuendo coefficiente 1 al punteggio più alto e proporzionando ad esso gli altri.

B) Caratteristiche metodologiche dell'offerta (peso ponderale 45)

Sub Criterio -B.1 Metodologie e accorgimenti tesi alla riduzione/eliminazione delle interferenze con le attività esistenti negli edifici oggetto di verifica -sub peso 10

Saranno considerate migliori le proposte che prevedono modalità organizzative e metodologie operative in grado di ridurre o eliminare l'interferenza delle attività di indagini da espletarsi sugli immobili oggetto di verifica e le attività che vi si svolgono. Il punteggio maggiore sarà attribuito al concorrente che proporrà soluzioni determinanti l'eliminazione di qualsiasi interferenza e sarà pari a zero in corrispondenza di assenza di proposte di riduzione delle interferenze.

Sub Criterio -B.2 Profili di carattere organizzativo-funzionale con riferimento all'organizzazione del gruppo di lavoro dedicato all'espletamento del servizio -sub peso 10

La valutazione si riferirà alle proposte del concorrente relative alle risorse umane messe a disposizione in modo da assicurare la presenza di un team multidisciplinare ed esperto, anche nella specifica materia, (comprese le figure dei collaboratori e del personale di supporto) e organizzate in modo da far fronte efficacemente e nei tempi previsti agli adempimenti richiesti. Il punteggio maggiore sarà attribuito al concorrente che proporrà la dotazione di risorse più completa nei termini suindicati, e sarà pari a 0 in corrispondenza all'offerta che riproponga la dotazione minima richiesta dai documenti di gara (vedi art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto).

Sub Criterio -B.3 Profili di carattere organizzativo-funzionale con riferimento alle risorse strumentali messe a disposizione nell'esecuzione dell'appalto -sub peso 10

La valutazione si riferirà alle proposte di risorse strumentali che verranno utilizzate nell'espletamento dell'incarico tenendo conto delle caratteristiche specifiche dello stesso. Il punteggio maggiore sarà attribuito al concorrente che indicherà la proposta più aderente a gestire l'incarico e più ricca in termini di utilizzo di strumenti che consentano maggiore attendibilità dei risultati conseguenti all'attività di verifica.

Criteri motivazionali sub criteri B.1, B.2, B.3

Giudizio	Coefficiente	Motivazione
ECCELLENTE	1,00	Aspetti positivi eccellenti difficilmente migliorabili
BUONO	0,75	Aspetti positivi elevati
SUFFICIENTE	0,50	Aspetti positivi apprezzabili
MEDIOCRE	0,25	Aspetti positivi ordinari
IRRILEVANTE/ASSENTE	0,00	Nessuna proposta

Sub Criterio - B.4 Proposte migliorative del concorrente – sub peso massimo 15

La valutazione si riferirà alle proposte migliorative che il concorrente si impegna ad eseguire nell'espletamento dell'incarico, utilizzando le tabelle sottostanti che identificano il valore della tipologia di

miglioria offerta (tabella Mx) ed il coefficiente motivazionale che i commissari attribuiranno a ciascuna di esse (tabella Cy).

Il valore del peso (sub peso massimo 15 previsto per il sub criterio B.4) sarà dato dalla sommatoria dei singoli punteggi (tabella Mx), moltiplicati per i coefficienti di cui alla tabella Cy, che comunque non potrà superare la soglia massima del sub peso di 15, calcolati con la seguente formula:

$$M = \sum n (Mx * Cy)$$

dove:

M = Peso totale delle migliorie proposte (≤ 15)

$\sum n$ = numero totale delle migliorie

Mx= Punteggio di ciascuna tipologia di miglioramento offerta

Cy = coefficiente motivazionale di ciascuna tipologia di miglioramento offerta variabile tra zero ed uno

(Tabella Mx)

Tipologia		Punteggio
Rilievo	Prospetti	3
	Quadro fessurativo	4
	Accurato del degrado materico	4
	Tridimensionale o scanner 3D	4
Indagini strumentali aggiuntive rispetto al minimo stabilito dalla normativa per l'effettuazione delle verifiche di vulnerabilità		3
Abaco delle murature con indicazione delle caratteristiche dimensionali, materiale e prestazione con esatta localizzazione nell'elaborato planimetrico specifico		4
Abaco degli infissi materico, dimensionale e prestazionale		3
Fascicolo del fabbricato		5
Altre migliorie proposte dal candidato ma non ricomprese nell'elenco		2

(Tabella Cy) **Criteri motivazionali sub criterio B.4**

Giudizio	Coefficiente	Motivazione
ECCELLENTE	1,00	Aspetti positivi eccellenti difficilmente migliorabili
BUONO	0,75	Aspetti positivi elevati
SUFFICIENTE	0,50	Aspetti positivi apprezzabili
MEDIOCRE	0,25	Aspetti positivi ordinari
IRRILEVANTE/ASSENTE	0,00	Nessuna proposta

I valori ottenuti dei sub criteri B.1, B.2, B.3 e B.4 sono attribuiti attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, secondo la gradazione sopra indicata, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei criteri motivazionali sopraesposti.

Per ciascuno dei subcriteri B.1, B.2, B.3 i punteggi riportati dai concorrenti al termine delle operazioni di calcolo del coefficiente definitivo saranno riparametrati attribuendo coefficiente 1 al punteggio più alto e proporzionando ad esso gli altri.

In caso di aggiudicazione il concorrente è obbligato a rendere disponibili tutte le risorse (personale attrezzature, mezzi) dichiarate nella propria offerta tecnica fin dal momento dell'avvio del servizio e dovranno essere mantenute per tutta la durata del contratto.

C) Offerta Tempo FASE 1 Verifica Vulnerabilità (peso ponderale 5)

il valore del coefficiente di cui al criterio è determinato mediante la seguente formula:

$$C(a)_i = R_i / R_{max}$$

dove:

$C(a)_i$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = ribasso temporale offerto dal concorrente;

R_{max} = massimo ribasso temporale offerto.

Il ribasso temporale offerto dal concorrente non potrà comunque superare la soglia del 10% (Valore soglia = $60 \text{ gg} * 0,10 = 6 \text{ gg}$; Dove 60 gg è la durata prevista dell'appalto per la FASE 1.

D) Offerta Economica (peso ponderale 10)

è attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

R_a = Ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo

R_{max} = Ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il punteggio totale sarà dato dalla somma del punteggio ottenuto dall'offerta tecnica dall'offerta temporale e dall'offerta economica

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 17/10/2018, alle ore 9,30 presso *la sede dell'Amministrazione provinciale di Pistoia, piazza San Leone 1 Pistoia, terzo piano* e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo *pubblicazione di avviso sul profilo committente della stazione appaltante nella sezione dove risulta pubblicata la documentazione di gara, almeno 1* giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo *pubblicazione di avviso sul profilo committente della stazione appaltante almeno 1* giorni prima della data fissata.

Il RUP, con il supporto dell'Ufficio Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP, supportato dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione che curerà le operazioni di verbalizzazione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: a cura del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione i plichi saranno conservati all'interno di un armadio blindato a disposizione dell'Ufficio e consegnati al RUP e al Presidente della commissione per l'esame della documentazione presentata e delle offerte. Nel caso di sospensione delle sedute della commissione giudicatrice e al termine delle operazioni di esame delle offerte i pliche saranno riposti e conservati con le medesime modalità sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, da parte del *RUP il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione* procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tempo e l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione e attribuzione dei punteggi. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su *l'offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto.

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass laddove detta documentazione possa essere resa disponibile con il suddetto sistema.

- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari”.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da

apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00 La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di PISTOIA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.